

Il dott. ~~XXXXXXXXXXXX~~ domiciliato in Lecce presso lo studio del dott. Marco Bonazzi che lo rappresenta e difende, ricorre contro l'Agazia delle Entrate di Lecce avverso silenzio-rifiuto alla istanza di rimborso IRAP e relativi interessi per gli anni 2006-7-8-9 per complessivi €. 17.491,66, presentata in data 03.12.2010. Tali somme, delle quali si chiede il rimborso, sono state illegittimamente pagate a titolo di IRAP a mezzo mod. F/24, in assenza dei presupposti previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 446/97. Eccepisce la assoluta illegittimità e la manifesta infondatezza dell'impugnato silenzio rifiuto dal momento che il presupposto del citato decreto legislativo stabilisce l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla prestazione di servizi. Ed il ricorrente, medico convenzionato ASL, svolge la propria attività con minimi mezzi propri e con l'ausilio di un'infermiera part-time il cui costo complessivo annuo è di circa €. 6000,00. Peraltro il rapporto di lavoro è definito "autonomo, continuativo e coordinato" ed i cui compensi sono preventivamente determinati dallo Stato, è esercitato in uno studio definito "presidio del S.S.N."; da ciò si deduce la carenza, in capo al ricorrente, della soggettività passiva ai fini IRAP peraltro sancita da una ormai consolidata giurisprudenza.

Chiede che venga disposto, in accoglimento del ricorso, il rimborso delle somme illegittimamente versate, comprensive di interessi come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di lite.

Costituitasi in atti, l'Agazia delle Entrate ribadisce la legittimità del proprio operato ritenendo l'attività del ricorrente, per la sua peculiarità, svolgersi in regime di autonoma organizzazione e con il supporto di attrezzature specifiche e la collaborazione di personale infermieristico dipendente. Eccepisce inoltre la inammissibilità della domanda di rimborso relativamente agli importi reclamati per l'anno 2006 poiché la richiesta di rimborso risulta tardiva ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73 e chiede il rigetto del gravame con condanna del ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio con riferimento alle altre annualità.

MOTIVI DELLA DECISIONE: il presupposto per la individuazione dell'assoggettabilità all'IRAP, è lo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata (art. 2 D.Lgs. 446/97) e il successivo art. 3 comma 1 dello stesso decreto, precisa che i soggetti passivi di imposta possono essere sia le persone fisiche che le società semplici esercenti atti e professioni di cui all'art. 53 del DPR 917/86. La sentenza n. 156 del 10.05.2001 della Corte Costituzionale ha precisato che mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi con riferimento al lavoro autonomo, ancorchè svolto con carattere di abitualità, dal momento che è ipotizzabile un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione, capitali e/o lavoro altrui. Anche numerose sentenze della Suprema Corte hanno riaffermato tale principio in merito alla assoggettabilità precisando che l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, pur abituale, non costituisce presupposto all'applicazione dell'IRAP qualora non si rilevi un'attività autonomamente organizzata, intesa come tale quella nella quale il professionista eserciti la propria attività con l'impiego di beni strumentali e di personale eccedenti il minimo. Nel caso in esame il ricorrente ha prodotto idonea documentazione, non contestata dall'A.F., che comprova lo svolgimento dell'attività professionale di medico convenzionato senza una adeguata, autonoma organizzazione, con l'impiego di beni strumentali e personale limitati, ma con l'apporto determinante se non esclusivo di quell'insieme di conoscenze e competenze senza le quali l'attività non può essere svolta.

In merito poi alla riferita inammissibilità, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della domanda di rimborso delle somme versate illegittimamente per l'anno 2006, pari ad € 3.693,65, perché la relativa domanda prodotta dal ricorrente risulta tardiva rispetto ai mesi 48 utili dal versamento diretto, effettuato a mezzo F24, previsti dall'art. 38 del DPR 602/73, bisogna precisare che la norma invocata dall'Ufficio si riferisce ai casi di "errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento" e con riferimento ad eccedenze di imposta non computate in diminuzione nella dichiarazione dei redditi secondo le previsioni dell'art. 4, comma 4 del DPR n. 42 del 04.02.1988. Nel caso in esame l'importo versato per IRAP e richiesto a rimborso non si riferisce ai risultati di una regolare liquidazione di imposta, ma dell'adempimento di un obbligo, relativo ai versamenti IRAP a titolo di acconto per l'anno in corso quando ancora non si è a conoscenza se sussistono o meno le condizioni ed i presupposti per l'assoggettabilità al tributo. Soltanto con la successiva compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi, effettuata nell'anno successivo, il contribuente potrà avere cognizione in merito alla assoggettabilità al tributo IRAP in ragione della natura dell'attività di lavoro autonomo effettivamente svolto nell'anno precedente e della sua effettiva, accertata, assenza di organizzazione produttiva. La Suprema Corte, con numerose sentenze, ha stabilito il principio secondo il quale la richiesta del credito di imposta- legittimo- ha scadenza decennale a partire dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi (ord. N. 17903/2013). Trattasi, a maggior ragione nel nostro caso, di versamenti di acconto effettuati per evitare, nell'ipotesi del verificarsi delle condizioni di assoggettabilità al tributo IRAP, il pagamento di dolorose sanzioni da parte del contribuente il quale, risultando successivamente estraneo all'imposta, risulta creditore degli importi versati, per il recupero dei quali beneficia del termine di decadenza ordinario previsto dall'art. 2946 del c.c. e non del termine breve invocato dall'Ufficio. I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi "prestazioni periodiche" in quanto derivano, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi; pertanto i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonome e manca quindi la "causa debendi continuativa" che caratterizza le prestazioni periodiche. Vale quindi il termine ordinario di dieci anni in mancanza di altre disposizioni speciali (cfr. Cass., sez. trib. Civile, sentenza n.4283 del 23.02.2010).

Per i motivi esposti- decorrenza dei termini e prescrizione ordinaria- le doglianze del ricorrente appaiono fondate ed il ricorso merita accoglimento.

La complessità degli argomenti trattati consente la compensazione tra le parti delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE DI LITE.

Lecce, 24.04.2014

Il Relatore



Il Presidente

